



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 950

Delega al Governo per il riordino della disciplina dell'attività edilizia

Indice

1. DDL S. 950 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 950	4

1. DDL S. 950 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 950
XVII Legislatura

Delega al Governo per il riordino della disciplina dell'attività edilizia

Iter

16 dicembre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.950 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Raffaele Ranucci (PD)

Cofirmatari

Daniele Gaetano Borioli ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Massimo Caleo ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Laura Cantini ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Valeria Cardinali (**PD**) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Stefano Esposito ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Marco Filippi (PD) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Salvatore Margiotta ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Lodovico Sonego ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Stefano Vaccari ([PD](#)) (aggiunge firma in data 1 agosto 2013)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **16 luglio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 70 del 17 luglio 2013.

Classificazione TESEO

EDILIZIA , INDUSTRIA EDILIZIA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede **referente** il 16 dicembre 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 153 del 17 dicembre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 950

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 950

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RANUCCI , BORIOI , CALEO , CANTINI , CARDINALI , Stefano ESPOSITO , FILIPPI , MARGIOTTA , SONEGO e VACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2013

Delega al Governo per il riordino della disciplina dell'attività edilizia

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione e il riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia.

La delega al Governo risponde alla necessità di intervenire sul quadro normativo nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e nell'ottica della semplificazione e della sostenibilità.

Nell'ultimo decennio infatti è maturata in modo unanime l'esigenza di una revisione complessiva del quadro normativo per il riordino della disciplina in materia edilizia, orientata verso la semplificazione delle procedure e verso una moderna concezione del processo di urbanizzazione e di gestione del territorio, che si basi su una progettazione organica del territorio stesso e dell'ambiente, coinvolgendo tutti gli aspetti della vita sociale e culturale. Inoltre è ormai diffusa la percezione della necessità di interventi di prevenzione dei rischi naturali a fronte della sempre maggior frequenza con la quale si verificano eventi calamitosi.

Si intende attribuire quindi alla pianificazione urbanistico-edilizia un ruolo determinante per la crescita economica, socio-culturale ed ambientale del Paese, collocando il governo del territorio al centro del complesso delle politiche di intervento, in quanto costituisce un momento di coordinamento e di assetto dell'insieme degli interessi pubblici e privati che comportano scelte che incidono direttamente sul territorio stesso.

L'esercizio della delega è volto al raggiungimento di diversi obiettivi, che riguardano in particolare:

- l'individuazione di interventi di trasformazione e conservazione urbanistico edilizia, realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori;
- la diversificazione degli interventi edilizi, differenziati in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;
- l'individuazione di norme tecniche per l'edilizia ai fini della tutela della sicurezza pubblica;
- la determinazione di misure mirate al risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;
- la definizione in maniera diversificata delle misure sanzionatorie in merito agli illeciti commessi;
- l'individuazione delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato relative al governo del territorio e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina dell'attività edilizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della disciplina dell'attività edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione comunque realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti autorizzatori quali espressione del diritto di edificare connaturato alla proprietà fondiaria ed edilizia;

b) diversificazione degli interventi edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali, procedurali, contributivi e sanzionatori differenziati, in ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;

c) individuazione della normativa tecnica per l'edilizia ai fini della tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

d) individuazione di misure volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici;

e) determinazione, in maniera diversificata, delle misure sanzionatorie, anche di carattere penale, in ragione della natura degli illeciti commessi;

f) ricognizione delle funzioni amministrative connesse al governo del territorio esercitate dallo Stato e della normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio economico e sociale;

g) semplificazione burocratica delle pratiche edilizie con conseguente riduzione dei tempi di rilascio delle stesse.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronuncia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

